

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

| LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE |   |  |                      | UDIENZA DEL                 |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|
| DI RAVENNA                            |   | SEZIONE 2  | 22/03/2018 ore 15:00 |                             |
| riunita con l'intervento dei Signori: |   |  | N*                   |                             |
|                                       | RAFFI   | GUSTAVO  | Presidente           | 104/18                      |
|                                       | SPINA   | PIERO  | Relatore             | PRONUNCIATA IL:             |
|                                       | MORETTI   | PIETRO   | Giudice              | 2 2 MAR. 2018               |
|                                       |   |  |                      | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL |
|                                       | The last of the last | IV. Q.R. appelling a property of the second  |                      | .1 9 APR. 2018              |
|                                       | to COLL Street and Control and Control and Control  | A STATE OF THE STA |                      | II/Segretario               |
| ha emesso la seguente SENTENZ         |   | SENTENZA   |                      | De Paolo                    |

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 151/2017

## RITENUTO IN FATTO

Con ricorso indicato in epigrafe presentato avanti l'intestata Commissione Tributaria I proponeva ricorso (

) avverso avviso di accertamento n. dell'Agenzia delle Entrate di Ravenna relativo all'imposta ai fini Irpef, Add. Regionale, Add. Comunale, Irap ed Iva oltre interessi e sanzioni per l'anno di imposta 2011 per € 58.340,40 con cui il verificato, avvocato penalista, veniva sottoposto a verifica fiscale della Guardia di Finanza per l'annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 con accesso presso lo studio e con accertamenti bancari, per un sottostimato volume di affari ed un reddito non in linea con quello di altri professionisti penalisti.

Il ricorrente deduce, a seguito dell'istanza di accertamento con adesione durante la quale venivano depositate memorie con produzione di elementi giustificativi: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Dpr 600/73; b) l'eccessiva durata dell'ispezione; c) la violazione della norma ex art. 42 Dpr 600/73 ed art. 12 L. 212/2000; d) la violazione del diritto al contraddittorio; e) la violazione dell'art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; f) nel merito di aver fornito le prove di versamenti; g) l'inapplicabilità delle sanzioni per carenza di dolo o colpa; h) la carenza di motivazione delle sanzioni e la illegittimità delle stesse.

L'Agenzia delle Entrate di Ravenna controdeduce contestando integralmente, in fatto ed in diritto, la domanda della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese per la manifesta infondatezza dei motivi.

Con plico racc.to del 10.03.2018 pervenuto in segreteria in data 13.03.2018 il ricorrente depositava memorie per l'udienza dibattimentale del 22.03.2018, confermando i propri rilievi sia in merito che in diritto.

## **DECISIONE**

Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Si osserva, in merito all'eccezione preliminare riguardante la sottoscrizione dell'atto impugnato che, se l'accertamento non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, l'Agenzia delle Entrate deve esibire la specifica delega a favore del sottoscrittore, pena la illegittimità a norma dell'art. 42 Dpr 600/73.

Ritenuto che l'Agenzia ha provveduto, con atto dispositivo n. 28/2016 datato Ravenna 19 febbraio 2016, a depositare l'attribuzione delle deleghe di firme sugli atti a rilevanza esterna predisposti dall'Ufficio Controlli ove a pag. 3 viene indicato, quale delegato alla firma, il

l'avviso di accertamento de quo (cfr. accertamento pag. 24 di 24) e ciò su delega del direttore provinciale Dott. senza che tale

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

attribuzione di delega abbia definito l'appartenenza alla carriera direttiva del delegato e che l'atto di accertamento di cui è causa è munito escl ena firma e non della sottoscrizione, come è normato espressamente, a pena di nullità, dall'art. 42, 3° comma, ove per sottoscrizione deve intendersi il tratto autografo da cui si evince la nominatività dei prenomi e dei cognomi, la completezza dei tratti autografi, la leggibilità del suddetto tratto autografo e la riconoscibilità alla persona che ha eseguito la sottoscrizione, laddove la firma è un semplice tratto autografato senza distinzione autonoma tra nome e prenome e, ritenuto che in tema di imposte sui redditi ed Iva gli accertamenti sono nulli tutte le volte che non risultano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o dall'impiegato della carriera direttiva validamente delegato, non si può escludere che suddetto provvedimento di delega possa essere affetto da un vizio che lo rende invalido anche in osseguio a quanto ripetutamente affermato dai Giudici di Legittimità secondo i quali incombe all'Amministrazione Finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega (sia essa sottoscritta da funzionario con facoltà direttive e corredata con idonea sottoscrizione).

Nel caso di specie la produzione da parte dell'Agenzia di una delega parziale e non è idonea a ritenere che il abbia funzione direttiva ed, in ogni caso, l'atto di accertamento è privo, recte: carente, della sottoscrizione sancita dal 3° comma dell'art. 42 Dpr 600/73, del che la nullità dell'atto impugnato.

Assorbita ogni altra eccezione sollevata il Collegio compensa le spese per mancato consolidamento, sul punto, di univoca giurisprudenza.

P. Q. M.

Il Presidente

Avv. Gustavo Raffi

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Ravenna 22.03.2018

Il Relatore

Piero Spina

1